




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 6653 del 29-07-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, 29 LUG. 2009

FM/me

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di PALMI
Via Sarino Pugliese 119
89013 Gioia Tauro**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 331 - 2009 - Tariffa – Parere di liquidazione – mancata presentazione della parcella

Facendo seguito alla richiesta di parere dell'8 luglio 2009 con la quale si chiedevano chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare un parere di liquidazione in assenza della presentazione della parcella al cliente, ovvero in assenza della presentazione della parcella al Consiglio dell'Ordine, si osserva quanto segue.

Il parere di liquidazione, stante la natura di ente pubblico non economico dell'Ordine professionale, costituisce atto oggettivamente e soggettivamente amministrativo, emesso nell'esercizio di poteri autoritativi. Il parere del Consiglio dell'Ordine è finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il parere dell'organo professionale consiste nel formale controllo della corrispondenza tra le voci indicate nella parcella e nella tariffa di categoria e che il sindacato sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sul corretto adempimento delle stesse e sul valore della controversia compete all'autorità giudiziaria chiamata a dirimere le eventuali controversie (Cass. Civ. 18 febbraio 1967, n. 401; Cass. Civ. 19 maggio 1965, n. 976; Cass. Civ. 20 gennaio 1982, n. 384; Cass. Civ. 30 gennaio 1997, n. 932; Cass. Civ. 4 aprile 2003, n. 5321).

La parcella, quindi, costituisce il presupposto per la formulazione del parere di liquidazione e, come indicato nel documento "L'opinamento delle parcelle da parte degli Ordini", elaborato dal Gruppo di Studio Tariffa professionale, trasmesso con nota

informativa n. 46 del 23 giugno 2009, la stessa dovrà essere allegata necessariamente alla richiesta di liquidazione degli onorari.

Pertanto deve ritenersi che in assenza della parcella il Consiglio dell'Ordine si trovi nell'impossibilità di effettuare qualsiasi riscontro in merito alla corretta formulazione della parcella e di formulare qualsiasi parere di liquidazione.

Diverso è il caso in cui il professionista non abbia richiesto al Consiglio dell'Ordine un parere di liquidazione degli onorari, ma semplicemente dei chiarimenti interpretativi sulle disposizioni tariffarie e sulla corretta formulazione della tariffa. In tale circostanza, infatti, il Consiglio dell'Ordine non è chiamato al rilascio di un atto amministrativo, ma semplicemente ad esercitare una funzione consultiva, fornendo indicazioni che possono essere di ausilio al professionista nella formulazione della propria parcella.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

